



**COPIA**

# **COMUNE DI DOMUSNOVAS**

Provincia del Sud Sardegna

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 20 R.D.**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 (art. 107, c.5, D.L. 17 marzo 2020, n° 18)**

L'anno **duemilaventi** ed addì **ventiquattro** del mese di **agosto** in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **10:00**, nelle persone di:

<b>VENTURA MASSIMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>PORCU NATASCIA TAMARA</b>	<b>P</b>
<b>STERA ALESSIO</b>	<b>P</b>	<b>PRANTEDDU ERIZIO</b>	<b>P</b>
<b>MOI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>NEZITI PATRIZIA</b>	<b>P</b>
<b>VILLASANTA DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>SABA FABRIZIO</b>	<b>A</b>
<b>PISU ILARIA OTTAVIA</b>	<b>A</b>	<b>MASCIA ISANGELA</b>	<b>A</b>
<b>MELIS MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>SORU STEFANO</b>	<b>A</b>
<b>CONGIU ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>COCCO DANIELA</b>	<b>A</b>
<b>CATZEDDU ROSSANO</b>	<b>P</b>	<b>STERA ATTILIO</b>	<b>P</b>
<b>USAI ATTILIO</b>	<b>A</b>		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

**La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE \_ Ordinaria**

### **IL PRESIDENTE**

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

**SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO**



Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2020;

A tal proposito, visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, mediante il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 al 31 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n: 295 del 17/12/2019);
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.L. 18/2020 del 17/03/2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che differisce al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Preso atto che:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) dispone che gli Enti Locali, *deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- accertato che, consequenzialmente a ciò, in relazione a quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d'imposta etc. dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all'approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995, che prevede che l'autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

- la determinazione n: 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID-19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020;

Considerato inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico al comma 683, dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Preso pertanto atto che occorre dar seguito all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27, che, in deroga espressa, dispone che i Comuni possono, *in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 10 del 08/06/2020 avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Rifiuti (TARI) – Rideterminazione tariffe anno 2019”; tariffe che qui di seguito si riportano:

#### UTENZE DOMESTICHE

COMPOSIZ. DEL NUCLEO FAM.	TARIFFE	
	FISSA	VARIABILE
1 componente	0,222134	89,733809
2 componenti	0,256181	208,04556
3 componenti	0,267132	267,20143
4 componenti	0,285465	325,3573
5 componenti	0,298084	428,88008
6 o più componenti	0,277608	502,82492

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

	UTENZE NON DOMESTICHE			
Categ.	ATTIVITA'	QUOTA €/MQ		TOTALE
		FISSA	VARIABILE	
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,159534	0,929914	1,089448
2	Cinematografi e Teatri	/	/	/
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,127627	0,743931	0,8716
4	Campeggi, distributori carburante. impianti sportivi	0,415311	1,861494	2,2768
5	Stabilimenti balneari	/	/	/
6	Esposizioni, autosaloni	0,120537	0,70441	0,8249
7	Alberghi con ristorante	0,358067	2,073708	2,4318
8	Alberghi senza ristorante	/	/	/
9	Case di cura e riposo	0,369069	1,83658	2,2056
10	Ospedali	/	/	/
11	Uffici, agenzie, studi prof.li	0,369069	1,93658	2,3056
12	Banche e istituti di credito	0,22017	1,172502	1,3927
13	Negozi abbigliamento, calzato., libreria, cartoleria, ferramenta, fiori e piante altri beni durevoli	0,301343	1,743589	2,0449
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,408067	2,364409	2,7725
15	Negozi particolari quali: filatelia, Tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	/	/	/
16	Banchi di mercato beni durevoli	/	/	/
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,421881	2,429401	2,8513
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,272981	1,580854	1,8538
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,372615	1,864478	2,2371
20	Attività industriale con capannoni di produzione	0,116992	0,674187	0,7912
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,159534	0,929914	1,0894
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,205375	6,958083	8,1635
23	Mense, birrerie, hamburgerie	/	/	/
24	Bar, caffè, pasticceria	0,907576	5,230767	6,1383
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,703054	3,584956	4,2880

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	/	/	/
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	1,616987	9,55039	11,1974
28	Ipermercati di generi misti	/	/	/
29	Banchi di mercati generi alimentari	/	/	/
30	Discoteche, night club	/	/	/

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle suddette tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 654 ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- il comma 654-bis ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*  
...
- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla*

*gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2019 che si intende confermare provvisoriamente per il 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

### **Propone**

- 1) per tutte le motivazioni espresse in premessa, **di approvare provvisoriamente per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 10 del 08/06/2020** avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Rifiuti (TARI) – Rideterminazione tariffe anno 2019”, così come nel prospetto che segue:

### **UTENZE DOMESTICHE**

COMPOSIZ. DEL NUCLEO FAM.	TARIFFE	
	FISSA	VARIABILE
1 componente	0,222134	89,733809
2 componenti	0,256181	208,04556
3 componenti	0,267132	267,20143
4 componenti	0,285465	325,3573

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS



5 componenti	0,298084	428,88008
6 o più componenti	0,277608	502,82492

	UTENZE NON DOMESTICHE			
Categ.	ATTIVITA'	QUOTA €/MQ		TOTALE
		FISSA	VARIABILE	
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,159534	0,929914	1,089448
2	Cinematografi e Teatri	/	/	/
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,127627	0,743931	0,8716
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,415311	1,861494	2,2768
5	Stabilimenti balneari	/	/	/
6	Esposizioni, autosaloni	0,120537	0,70441	0,8249
7	Alberghi con ristorante	0,358067	2,073708	2,4318
8	Alberghi senza ristorante	/	/	/
9	Case di cura e riposo	0,369069	1,83658	2,2056
10	Ospedali	/	/	/
11	Uffici, agenzie, studi prof.li	0,369069	1,93658	2,3056
12	Banche e istituti di credito	0,22017	1,172502	1,3927
13	Negozi abbigliam., calzati., libreria, cartoleria, ferramenta, fiori e piante altri beni durevoli	0,301343	1,743589	2,0449
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,408067	2,364409	2,7725
15	Negozi particolari quali: filatelia, Tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	/	/	/
16	Banchi di mercato beni durevoli	/	/	/
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,421881	2,429401	2,8513
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,272981	1,580854	1,8538
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,372615	1,864478	2,2371
20	Attività industriale con capannoni di produzione	0,116992	0,674187	0,7912
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,159534	0,929914	1,0894
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,205375	6,958083	8,1635
23	Mense, birrerie, hamburgerie	/	/	/

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

24	Bar, caffè, pasticceria	0,907576	5,230767	6,1383
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,703054	3,584956	4,2880
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	/	/	/
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	1,616987	9,55039	11,1974
28	Ipermercati di generi misti	/	/	/
29	Banchi di mercati generi alimentari	/	/	/
30	Discoteche, night club	/	/	/

- 2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) prendendo spunto da quanto fatto intendere dal Presidente del Consiglio dei Ministri nelle dichiarazioni rese, quando trattando l'argomento COVID-19 in merito al disagio economico sociale sorto, ha espresso la volontà dello Stato atta a favorire il trasferimento di determinate risorse finanziarie, non ancora determinate nell'entità, a favore dei Comuni, di assumere impegno, affinché, qualora venisse a concretizzarsi nei fatti tale volontà, in fase di programmazione di utilizzo delle risorse relative, sempre nel rispetto delle norme in materia amministrativa e contabile, una quota da determinarsi venga utilizzata al fine di poter agevolare determinate categorie di utenti della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- 5) di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Il Proponente

Il Sindaco

Massimiliano Ventura

#### **PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000**

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

---

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

---

Il Sindaco Sig. Ventura Massimiliano espone il punto all'ordine del giorno.

Sul punto si registrano gli interventi, riportati nel verbale della seduta, del Consigliere Sig. Stera Attilio e, a seguire, del Sindaco Sig. Ventura Massimiliano.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 (art 107, c.5, D.L. 17 marzo 2020, n° 18)"**, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = N° 11 (assenti i Consiglieri Sigg.: Usai - Cocco - Pisu - Soru - Mascia - Saba)  
Votanti = N° 10  
Voti favorevoli = N° 10  
Voti contrari = N° 0  
Astenuiti = N° 1 (Stera Attilio)

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

### DELIBERA

Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: **"Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 (art 107, c.5, D.L. 17 marzo 2020, n° 18)"**:

1. per tutte le motivazioni espresse in premessa, **di approvare provvisoriamente per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 10 del 08/06/2020 avente ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa Rifiuti (TARI) – Rideterminazione tariffe anno 2019"**, così come nel prospetto che segue:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

## UTENZE DOMESTICHE

COMPOSIZ. DEL NUCLEO FAM.	TARIFFE	
	FISSA	VARIABILE
1 componente	0,222134	89,733809
2 componenti	0,256181	208,04556
3 componenti	0,267132	267,20143
4 componenti	0,285465	325,3573
5 componenti	0,298084	428,88008
6 o più componenti	0,277608	502,82492

	UTENZE NON DOMESTICHE			
Categ.	ATTIVITA'	QUOTA €/MQ		TOTALE
		FISSA	VARIABILE	
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,159534	0,929914	1,089448
2	Cinematografi e Teatri	/	/	/
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,127627	0,743931	0,8716
4	Campeggi, distributori carburante. impianti sportivi	0,415311	1,861494	2,2768
5	Stabilimenti balneari	/	/	/
6	Esposizioni, autosaloni	0,120537	0,70441	0,8249
7	Alberghi con ristorante	0,358067	2,073708	2,4318
8	Alberghi senza ristorante	/	/	/
9	Case di cura e riposo	0,369069	1,83658	2,2056
10	Ospedali	/	/	/
11	Uffici, agenzie, studi prof.li	0,369069	1,93658	2,3056

12	Banche e istituti di credito	0,22017	1,172502	1,3927
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, fiori e piante altri beni durevoli	0,301343	1,743589	2,0449
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,408067	2,364409	2,7725
15	Negozi particolari quali: filatelia, Tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	/	/	/
16	Banchi di mercato beni durevoli	/	/	/
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,421881	2,429401	2,8513
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,272981	1,580854	1,8538
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,372615	1,864478	2,2371
20	Attività industriale con capannoni di produzione	0,116992	0,674187	0,7912
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,159534	0,929914	1,0894
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,205375	6,958083	8,1635
23	Mense, birrerie, hamburgerie	/	/	/
24	Bar, caffè, pasticceria	0,907576	5,230767	6,1383
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,703054	3,584956	4,2880
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	/	/	/
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio	1,616987	9,55039	11,1974
28	Ipermercati di generi misti	/	/	/
29	Banchi di mercati generi alimentari	/	/	/
30	Discoteche, night club	/	/	/

2. di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4. prendendo spunto da quanto fatto intendere dal Presidente del Consiglio dei Ministri nelle dichiarazioni rese, quando trattando l'argomento COVID-19 in merito al disagio economico sociale sorto, ha espresso la volontà dello Stato atta a favorire il trasferimento di determinate risorse finanziarie, non ancora determinate nell'entità, a favore dei Comuni, di assumere  
 DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

impegno, affinché, qualora venisse a concretizzarsi nei fatti tale volontà, in fase di programmazione di utilizzo delle risorse relative, sempre nel rispetto delle norme in materia amministrativa e contabile, una quota da determinarsi venga utilizzata al fine di poter agevolare determinate categorie di utenti della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020;

Si procede alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = N° 11 (assenti i Consiglieri Sigg.: Usai - Cocco - Pisu - Soru - Mascia - Saba)  
Votanti = N° 10  
Voti favorevoli = N° 10  
Voti contrari = N° 0  
Astenuti = N° 1 (Stera Attilio)

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto del risultato della votazione

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 28-08-2020

DOMUSNOVAS, li 28-08-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000  
n.445, il sottoscritto attesta che la  
presente copia è conforme all'originale  
Domusnovas, li \_\_\_\_\_

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 24-08-2020 COMUNE DI DOMUSNOVAS

L'INCARICATO

---